

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA
CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

REGOLAMENTO INTERNO
PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
E PER IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Redatto dalla
COMMISSIONE INTERNA PER LA REDAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL
REGOLAMENTO INTERNO (CIR)

Edizione No 1 Approvata il 30/10/2014

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

INDICE

REGOLAMENTO INTERNO PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PER IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Capo primo - Principi generali, sanzioni e organi disciplinari

Art.1 (Principi generali. Obblighi del Chimico)

Art.2 (Definizioni e Premesse Normative)

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

Art. 5 (Prescrizione)

Capo secondo - Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale

Art. 6 (Istituzione del Consiglio di Disciplina Territoriale e sua articolazione in Collegi)

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

Art. 9 (Procedura)

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti di interesse)

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

Capo terzo - Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di disciplina territoriale)

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art.15 (Preistrutturoria e inizio del procedimento disciplinare)

Art.16 (Fase istruttoria)

Art.17 (Udienza dibattimentale)

Art. 18 (Decisioni)

Art. 19 (Contenuto del provvedimento disciplinare)

Art. 20 (Sanzioni)

Art. 21 (Pubblicità dei provvedimenti disciplinari)

Art. 22 (Irricevibilità)

Art. 23 (Adempimenti Ordine territoriale)

Capo quarto - Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

Art. 24 (Termini e modalità del ricorso)

Art. 25 (Inoltro del ricorso e notifiche)

Art. 26 (Accesso agli atti)

Art. 27 (Istruttoria)

Art. 28 (Decisione e pubblicazione)

Art. 29 (Verbalizzazione)

Art. 30 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio Nazionale)

Art. 31 (Entrata in vigore del regolamento)

Bibliografie

Allegato I (*Fonti di interesse per la Professione di Chimico*)

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Allegato II (*Considerazioni e Chiarimenti*)

Capo primo ***Principi generali, sanzioni e organi disciplinari***

Pagina 4

Regolamento Interno Consiglio di Disciplina Territoriale Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia
Edizione: No 1 derivata dal draft No 8 del 19 Ottobre 2014 (primo draft del 26 giugno 2014)
Estensori documento: SALVATORE PARISI, Presidente Commissione CIR; MICHELE CONDO', GIUSEPPE CUFFARI
Stato approvazione documento: APPROVATO dal Consiglio di Disciplina Territoriale in data 30 Ottobre 2014

Firma Approvazione Consiglio Territoriale di Disciplina (il Presidente)

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art.1 (Principi generali. Obblighi del Chimico)

1. Il Chimico è da intendere come il professionista chimico laureato, abilitato e iscritto all'Ordine professionale.

Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera al fine di un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione. L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale di giudizio, intellettuale, scientifica e tecnica.

1.1 Il Chimico tirocinante è da intendere come l'aspirante Chimico che sta completando, o ha completato, il percorso formativo che permette di sostenere l'esame di stato.

2. Il Chimico deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali. Il Chimico deve adempiere altresì le obbligazioni per un regolare rapporto con l'Ente di Previdenza e di Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ove si trovi nelle condizioni prescritte.

3. La professione deve essere esercitata in ossequio alle Norme Unionali, le Leggi della Repubblica, al Codice Deontologico e ai Regolamenti dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). Vige l'obbligo tassativo d'iscrizione all'albo dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) nonché il versamento annuale dovuto al Consiglio Nazionale dei Chimici, perché il professionista sia pienamente operante come Chimico. L'inosservanza delle suddette fonti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) di cui al Capo secondo di questo regolamento.

3.1 Il Procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo dei chimici è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazioni del Codice deontologico approvato, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro nell'esercizio della professione, a tutela dell'interesse pubblico e al corretto esercizio della professione di chimico.

3.2 Il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. E' altresì soggetto ai canoni del giusto processo (art. 111 Cost.) con particolare riguardo al principio del diritto al contraddittorio nella formazione della prova.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di procedura civile¹.

¹ Si fa presente che qualunque norma settoriale (primaria, secondaria, Codice Deontologico) in contrasto con il D.P.R. n. 137/2012 deve intendersi abrogata, ove non sia in sintonia con l'ultima normativa citata. Questo vale soprattutto per i CoDDici Deontologici, di fatto atti amministrativi. Quest'appunto può essere interessante allorquando si parli di ricorsi avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) presso la Corte di Cassazione (terzo grado di giudizio) la quale può decidere non in merito alla violazione della legge (non ha questa natura il Codice Deontologico) ma

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art.2 (Definizioni e Premesse Normative)

1. Il Consiglio Territoriale di Disciplina, qui di seguito definito CDT, è l'organo territorialmente competente a istruire il procedimento e a fissare le sanzioni disciplinari, giuste le disposizioni del D.P.R. No 137 del 7 agosto 2012, art. 8.

1.1 Il Consiglio Nazionale dei Chimici, qui di seguito CNC, e gli Ordini Territoriali dei Chimici tra cui l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), rappresentano invece gli organi amministrativi esponenziali, a livello nazionale e locale. Con lo stesso nome e sigla (OICS) s'intende, se non diversamente specificato, anche il Consiglio eletto dello stesso Ordine – inteso come organo amministrativo - senza che esso sia confondibile con il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT)².

1.2 Il Collegio di Disciplina Territoriale, qui di seguito definito CODT, è un'articolazione interna del più ampio Consiglio territoriale di disciplina e come tale è composto da tre Consiglieri di Disciplina.

1.3 Un'ulteriore articolazione interna al suddetto Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) è la Commissione Interna per la redazione e l'aggiornamento del presente Regolamento interno (CIR).

1.4 La Società professionale soggetta alla disciplina dei Chimici è qualsiasi società tra professionisti iscritta all'albo dei Chimici, nel caso d'iscrizione ad altro albo professionale prevalente, la società è sottoposta agli organi disciplinari dei Chimici solo se comprende tra i soci professionisti Chimici e limitatamente alle attività svolte nell'ambito della Professione Chimica.

2. Il presente Regolamento interno costituisce documento indispensabile per il buon funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT). Tale Regolamento sarà necessariamente soggetto a un'opera di revisione almeno annuale, con possibili modifiche o integrazioni, a cura della

piuttosto ai sensi dell'art. 111 Costituzione e dell'art. 360 n. 5 Codice di Procedura Civile (c.p.c.) per vizio di motivazione. L'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione delle regole deontologiche attengono sempre al merito del procedimento e non sono sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate.

² Va fatta la distinzione tra "soggetti passivi" (ovvero coloro che sono sottoposti ad azione disciplinare) e "soggetti attivi": il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) e i Collegi di Disciplina Territoriale (CoDD) interni, nonché il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), cui compete invece l'esercizio dell'azione disciplinare. Si ricorda che un soggetto passivo può essere sottoposto a procedimento disciplinare sulla base necessaria che egli sia iscritto all'albo professionale, nella fattispecie l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS). D'altro canto, il soggetto attivo che inizialmente è investito del potere di azione disciplinare – il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) – è tale se inserito nel seno dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) cui il Chimico è iscritto *de quo* anche se può darsi il caso ipotetico che quest'ultimo fosse iscritto a un differente ordine territoriale dei Chimici al momento della commissione dell'illecito disciplinare.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Commissione Interna per la redazione e l'aggiornamento del Regolamento interno (CIR).

Relativamente al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) e alla Commissione Interna per la redazione e l'aggiornamento del presente Regolamento interno (CIR), l'attività di redazione, implementazione, aggiornamento e revisione del presente Regolamento interno costituisce forma di autoaggiornamento inerente alla vita dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), e come tale potrebbe essere spendibile in tema di Formazione Continua per il Chimico, così come intesa dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) giusto il "Regolamento recante le disposizioni per la formazione continua dei chimici".

Onde adempiere alle necessarie funzioni di autoaggiornamento, la Commissione Interna per la redazione e l'aggiornamento del presente Regolamento interno (CIR) destina 24 ore annuali alla redazione, implementazione, aggiornamento e revisione del presente Regolamento interno.

Di queste 24 ore la Commissione Interna per la redazione e l'aggiornamento del presente Regolamento interno (CIR) deve dare conto al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) entro il mese di Febbraio di ogni anno. A discrezione del Presidente del CDT, la rendicontazione delle 24 ore può essere fatta anche su base mensile, quadrimestrale o semestrale.

Art.3 (Sanzioni disciplinari e riabilitazione)

1. Le sanzioni disciplinari che il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) di cui al Capo secondo può determinare, per condotte attive o omissive in contrasto con norme di legge, CoDici Deontologici e regolamenti del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) e dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), poste in essere dagli iscritti, persone fisiche o Soci professionisti, sono:

- a) L'avvertimento
- b) La censura
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, fatta salva la sospensione ex art.2, l.3 agosto 1949 n.536 per tutta la durata dell'inadempimento in caso di morosità nel versamento degli oneri contributivi previsti dal d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, a favore dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), accertata a seguito di rituale procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata quando l'iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute
- d) La cancellazione dall'albo.

2. Fatti salvi i casi d'interdizione perpetua dai pubblici uffici o dalla professione, di cui l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) deve meramente prendere atto, tutte le sanzioni sono inflitte dal Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) seguendo necessariamente il relativo procedimento, osservando il principio di proporzionalità e di motivazione degli atti.

3. Tutte le comunicazioni istruttorie sono comunicate all'incolpato personalmente, o presso la residenza c/o il domicilio e/o sede legale già comunicati all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), per mezzo di ufficiale giudiziario,

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

raccomandata, o tramite posta elettronica certificata (PEC) o altro strumento idoneo al risultato (che offra certezza sull'avvenuta ricezione). Il rifiuto di accettazione della comunicazione costituisce un autonomo illecito disciplinare.

4. Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) deve comunicare i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del Chimico incolpato all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) il quale provvederà alle doverose annotazioni di cui all'art.3, D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, alle comunicazioni all'interessato, al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), alle cancellerie della corte di appello e dei tribunali della circoscrizione cui l'albo d'iscrizione si riferisce, al Pubblico Ministero (il Procuratore della Repubblica) presso le autorità giudiziarie suddette, alle camere di commercio nella circoscrizione medesima e agli enti pubblici eventualmente interessati (art. 11.4 di questo regolamento). Identico obbligo di comunicazione all'ente di appartenenza dell'incolpato grava sul Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) qualora il chimico sanzionato sia anche dipendente pubblico o privato.

I provvedimenti sanzionatori del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) sono notificati agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di Posta elettronica Certificata in applicazione dell'art. 4B, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., ferma restando la necessità che la notifica delle sanzioni disciplinari di censura, sospensione e cancellazione avvenga tramite ufficiale giudiziario.

5. Il Chimico che sia stato cancellato dall'albo può domandare di essere riammesso all'esercizio professionale con deliberazione dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) nei seguenti casi:

- a) Se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale;
- b) Se, negli altri casi, sono decorsi almeno due anni dalla cancellazione dall'albo.

6. La decisione, positiva o negativa, dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) sulla domanda di riammissione all'Albo va motivata. Avverso la stessa è proponibile ricorso da parte dell'interessato al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC).

7. Il Chimico sanzionato disciplinarmente con la sospensione dalla professione per morosità, qualora sani detta morosità, lo comunica al Presidente dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) che, constatato l'avvenuto saldo, anche d'ufficio, comunica la cessazione della morosità al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), che lo annota in calce al provvedimento disciplinare inflitto ai fini della sua cessazione con decorrenza dalla data dell'avvenuto saldo delle morosità.

8. Si rammenta che l'articolo 2 della L. n.241/1990 stabilisce *“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*. Pertanto, il Collegio di Disciplina Territoriale (CODT), una volta che sia stata disposta dal Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) l'apertura del procedimento disciplinare, ha l'obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso, sia per mezzo dell'adozione di una sanzione, sia in termini di assoluzione dell'incolpato/archiviazione del procedimento medesimo (vedasi l'art. 16,

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

comma 6.2, del presente Regolamento).

Art.4 (Principi generali dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti, persone fisiche, Soci professionisti o Società tra professionisti, è obbligatoria a fronte della conoscenza da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) di fatti in contrasto con la legge, il Codice Deontologico e i regolamenti e disposizioni del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), nonché dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e dell'Ente di Previdenza e di Assistenza Pluricategoriale (EPAP).
2. Il procedimento disciplinare deve rispettare i basilari principi di proporzionalità delle sanzioni, tempestività, parità di trattamento, contraddittorio con l'incolpato, trasparenza degli atti, tassatività delle sanzioni, autonomia dal procedimento penale.

Art.5 (Prescrizione)

1. L'illecito disciplinare del Chimico si prescrive in cinque anni decorrenti dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa, salvo il caso di occultamento doloso del fatto illecito, che farà decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto stesso.
2. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare. La prescrizione, se interrotta, ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se sono diversi gli atti interruttivi, la prescrizione decorre nuovamente dall'ultimo di essi.
3. Se per il medesimo fatto addebitato è iniziato procedimento penale, il decorso della prescrizione è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Capo secondo

Criteri di nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale

Art.6 (Istituzione del Consiglio di Disciplina Territoriale e sua articolazione in Collegi)

1. Presso l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) è istituito il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) territoriale di cui all'art. 8, D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, organo di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i Chimici iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) su nominato.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

2. Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS). Le funzioni di presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo e, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal Componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo e, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente iscritto all'albo con minore anzianità anagrafica.

3. Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) si articola al suo interno in Collegi di Disciplina Territoriale (CODT), composti ciascuno da tre Consiglieri, aventi funzioni inquirenti e giudicanti. L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina Territoriale (CODT) è stabilita per ordine alfabetico, facendo salve le condizioni d'incompatibilità derivanti da rapporti di parentela entro il terzo grado e di lavoro subordinato o legame societario tra i membri del medesimo Collegio di Disciplina Territoriale (CODT).

La designazione del Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) tripersonale competente è contestuale alla delibera (di apertura del procedimento disciplinare) del rinvio a giudizio (disciplinare) dell'indagato da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT).

4. Ogni Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all'Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) In ciascun Collegio di disciplina non può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

5. Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

6. Le riunioni del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) hanno luogo separatamente da quelle dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

7. I compiti di segreteria e di assistenza all'attività del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) sono svolti dal personale dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

8. Le spese relative al funzionamento del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), incluse quelle dei procedimenti disciplinari, sono poste a carico del bilancio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS). Per ogni altra questione si rimanda all'art. 11, comma 4.

9. Relativamente al funzionamento della Commissione Interna per la redazione e l'aggiornamento del presente Regolamento interno (CIR), tutte le questioni d'interesse - incluse le modalità di convocazione e svolgimento dei lavori - sono stabilite dal Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT). La convocazione del CIR è a cura del Presidente della stessa Commissione interna,

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

preferibilmente presso i locali dell'OICS e senza una scadenza programmata. Può anche verificarsi il caso che i lavori siano iniziati e terminati dal Presidente o suo delegato e che i documenti prodotti siano corretti ed elaborati in ogni caso in via telematica, salvo l'esistenza di un verbale finale almeno a firma almeno del Presidente,

Art. 7 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) è incompatibile con la carica di Consigliere o Revisore del corrispondente Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e con la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC).
2. I componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) che risultino nel corso del loro mandato condannati anche non definitivamente per reati dolosi o che siano colpiti da provvedimenti disciplinari ancorché impugnati, inclusa la sospensione dall'Albo per il mancato versamento della quota d'iscrizione, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 8 (Nomina e requisiti di eleggibilità)

1. I componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) sono nominati dal Presidente del Tribunale di Palermo nel cui circondario ha sede l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del medesimo Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), giuste le direttive del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.
2. Gli iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).
3. La candidatura è presentata secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) e rese note agli iscritti mediante pubblicazione sulla pagina principale del sito internet dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). Gli iscritti hanno l'obbligo di allegare alla propria candidatura un breve curriculum vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) e messo a disposizione sul sito internet dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). La mancata allegazione del curriculum è causa dell'immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.
4. All'atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena d'inammissibilità, di possedere i seguenti requisiti:

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

- a) di essere iscritti all'Albo da almeno cinque anni;
- b) di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS);
- c) di non avere rapporto di lavoro subordinato o legame societario con altro professionista che abbia presentato la propria candidatura per essere nominato nel medesimo Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS);
- d) di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- e) di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
- f) di non aver subito sanzioni disciplinari nei cinque anni precedenti ancorché impugnate;
5. Per i componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) non iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), la scelta dei soggetti (da inserire nell'elenco di cui al successivo comma sei, avviene ad opera del singolo Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) d'intesa con l'interessato o tramite richiesta al rispettivo Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS). Tali componenti esterni devono essere prescelti, in numero non inferiore a due, previa valutazione del curriculum: professionale e in assenza delle cause d'ineleggibilità di cui al precedente comma quattro, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti da almeno cinque anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche o tecniche;
 - magistrati ordinari, amministrativi, contabili.
 - esperti in materie giuridiche o tecniche
6. Entro sessanta giorni dal suo insediamento l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi *curricula*, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.
7. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura nel termine di cui al comma 2, o il numero di candidature risulti insufficiente, l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) procede d'ufficio a inserire nell'elenco un numero d'iscritti necessario al suo completamento, salva la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

8. Dopo la sua compilazione, l'elenco è senza indugio pubblicato sul sito internet dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale. Dalla data di pubblicazione dell'elenco decorre il termine per impugnare la procedura di selezione di cui ai commi precedenti.

9. L'elenco è immediatamente trasmesso al Presidente del Tribunale di Palermo, a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, affinché provveda a nominare i membri effettivi, e i membri supplenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), senza indugio, sulla base dei rispettivi *curricula* professionali.

10. La nomina dei componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) è immediatamente comunicata agli uffici dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge, per consentire il successivo insediamento dell'organo che deve avvenire entro quindici giorni dalla nomina del Presidente del Tribunale, previa convocazione del presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT). All'esito dell'insediamento, l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) cura la pubblicazione del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) sul proprio sito internet, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

11. All'immediata sostituzione dei componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale di Palermo e secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), entro cui il Presidente del Tribunale di Palermo sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre a mezzo PEC o mediante altro mezzo idoneo previsto dalla legge.

12. Qualora il numero degli iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) sia ritenuto esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei Collegi dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) e di altri Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), può disporre che un Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede.

Art. 9 (Procedura)

1. Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) si svolge secondo la disciplina vigente sui giudizi disciplinari di cui al Capo terzo di questo Regolamento.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 10 (Incompatibilità e conflitti d'interesse)

1. Qualora un componente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui agli art.51 e 52 c.p.c.³ o in conflitto di interessi con il fascicolo assegnatogli, deve comunicarlo immediatamente agli altri componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) e deve astenersi dal partecipare alle relative riunioni. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto da procedimento disciplinare, In ogni caso il Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) procederà alla sostituzione seguendo il criterio alfabetico di cui all'art.6, comma 3.

2. Ai fini dell'individuazione del conflitto di interessi si applica l'art.3 della legge 20 luglio 2004⁴ n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto nell'ultimo biennio rapporti di subordinazione lavorativa o societaria con il soggetto sottoposto a procedimento

³ Art. 51 c.p.c. : *Astensione del giudice*

[I]. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente a datore di lavoro di una delle parti: se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

[II]. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 c.p.c.: *Ricusazione del giudice.*

[I]. Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

[II]. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

[III]. La ricusazione sospende il processo.

⁴ Art.3, L. 20 luglio 2004 n. 215.

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

disciplinare o con il denunciante.

Art. 11 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'insediamento del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), la funzione disciplinare è svolta dal Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) sono regolati in base al comma 1 e proseguono presso l'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento all'adozione della delibera consiliare di apertura del procedimento disciplinare.

3. Il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) resta in carica per il medesimo periodo del corrispondente consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT).

4. La partecipazione al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) avviene a titolo gratuito per gli appartenenti all'Ordine che avranno diritto al solo rimborso delle spese nei limiti fissati dal Consiglio dell'Ordine, mentre per i componenti esterni è previsto, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza per ciascuna riunione dell'organo, il cui importo è fissato dal Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS). Il tutto è stato previsto nel documento "Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici" da parte del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC).

5. Per ogni Consigliere del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) l'OICS provvede a stipulare idonea assicurazione per ogni fatto o danno che possa essere arrecato al detto Consigliere nell'esercizio delle sue funzioni in seno al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) ed al Collegio di Disciplina Territoriale (CODT) di appartenenza⁵.

⁵ Va riconosciuto che altri ordini hanno previsto la cosa. Per esempio, l'Ordine Provinciale dei Chimici di Trieste nel documento 'REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE LA FINANZA E LA CONTABILITA' GENERALE', art. 10 comma 2:

2. Possono essere posti a carico del bilancio gli oneri relativi all'assicurazione dell'Ordine per la responsabilità civile nei confronti dei Consiglieri o altri soggetti che compiano viaggi e missioni su fondi dell'Ordine, nonché il rimborso degli oneri relativi all'assicurazione dei Consiglieri per la responsabilità civile derivante dall'attività del mandato.

e art. 40, comma g:

(...) è ammesso il rimborso della spesa sostenuta da ciascun Consigliere per stipulare un'assicurazione contro i rischi derivanti dall'esercizio delle proprie funzioni in seno al Consiglio.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

6. Per la validità delle delibere del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) occorre la presenza della maggioranza dei componenti; anche le determinazioni consiliari sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di assenza del presidente il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo ne esercita le funzioni.

7. Il ministro vigilante può procedere (D.P.R. 137/2012, art. 8, comma 12) al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

8. L'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) può organizzare e promuovere iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento in via prioritaria dei componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) preposti a compiti disciplinari e, parallelamente, di tutti gli iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), sul tema della deontologia e del procedimento disciplinare.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Capo terzo

Il procedimento innanzi al Consiglio di disciplina territoriale

Art.12 (Norme di riferimento)

1. Restano ferme le regole generali della legge 7 agosto 1990 n. 241 e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare e le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare per i chimici, da leggere alla luce di sopravvenute modifiche normative generali, e i riferimenti al Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) si intendono riferiti, se applicabili, al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT)⁶.

Art.13 (Criteri di assegnazione dei procedimenti ai vari collegi disciplinari. Astensione)

1. I componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT), collocati in sequenza in un elenco alfabetico predisposto dal Presidente dell'organo non appena insediato, sono dallo stesso assegnati automaticamente in successione ai collegi giudicanti tripersonali (Collegi di Disciplina territoriale) di cui all'articolo 6, comma 3, in cui si articola il Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT).

2. Nel caso di presenza, tra i componenti del Consiglio di Disciplina, di soggetti estranei all'OICS

⁶ Responsabilità in capo a Consiglieri del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) 'inerti':

- Responsabilità disciplinare: inosservanza di obblighi istituzionali assunti in organo pubblico
- Responsabilità civile
- Responsabilità amministrativo-contabile (danno alle Casse dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) se lo stesso viene punito in sede civile a risarcire danni a clienti per il mancato esercizio di una doverosa azione disciplinare espulsiva)

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

ne sarà predisposta analogo e separato elenco alfabetico. In ciascun collegio giudicante in deroga al criterio alfabetico di cui al comma 1, uno dei tre componenti sarà assegnato con analogha modalità sequenziale dal secondo elenco, fino all'esaurimento dei membri esterni.

3. I fascicoli concernenti segnalazioni di fatti di possibile valenza disciplinare sono assegnati dal Presidente del CDT automaticamente allo specifico collegio individuato ai sensi del comma 1, secondo un criterio di successione sequenziale basato sulla cronologia dell'arrivo della segnalazione.

4. In caso di sussistenza di cause di astensione o ricsuzione previste dagli artt.51 e 52 c.p.c., il Consigliere incompatibile verrà sostituito dal Presidente del Consiglio di Disciplina (CDT) da un altro componente secondo i criteri dell'art.10.

5. Se la segnalazione disciplinare riguarda un componente del Consiglio di Disciplina territoriale (CDT), lo stesso non potrà far parte del proprio collegio giudicante (CODT) e il Presidente del CDT procederà alla sua sostituzione con i criteri del comma 1. Se la segnalazione riguarda il Presidente, sarà il componente di anzianità di iscrizione all'albo immediatamente successiva a designare il sostituto nel collegio giudicante (CODT) secondo i criteri del comma 1.

6. In caso di condanna disciplinare di un componente del Consiglio di Disciplina territoriale (CDT), lo stesso decade e va sostituito con le procedure dell'art.8, comma 11.

Art.14 (Segnalazioni di condotte illecite al Consiglio di Disciplina territoriale)

1. Fermo restando il potere di intraprendere d'ufficio il procedimento disciplinare da parte del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) che venga autonomamente a conoscenza di fatti punibili, il potere di segnalazione disciplinare innanzi a detto Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) spetta di regola:

- a) al Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS), al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), da terzi interessati e all'Ente di Previdenza per ciò che attiene gli aspetti previdenziali;
- b) al Ministero vigilante ed al Pubblico Ministero (il Procuratore della Repubblica) presso il Tribunale di Palermo.

2. Sentenze o provvedimenti della magistratura e segnalazioni concernenti fatti di possibile valenza disciplinare inoltrati da iscritti all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) o da soggetti terzi, ove non inviati direttamente al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) ma inviati ai soggetti pubblici di cui al primo comma, vanno da questi ultimi trasmessi senza indugio al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT). Il Consiglio di Disciplina ha il dovere di prendere in considerazione le segnalazioni allorquando provengano da soggetti pubblici o da privati non

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

anonimi.

3. La segnalazione disciplinare al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) deve avvenire tempestivamente e deve indicare in modo puntuale i fatti commessi e, eventualmente, le norme violate.

4. Tutte le segnalazioni vanno registrate in apposito registro interno al Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT).

Art.15 (Preistruttoria e inizio del procedimento disciplinare)

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina (CDT), verificati i fatti, valuta se i medesimi costituiscono o meno presupposto di violazione della deontologia, della professione, con riferimento soprattutto, ma non esclusivamente, alle norme deontologiche e convoca (con raccomandata con avviso di ricevimento) l'inculpato per l'audizione.

Particolarmente rilevante alla luce degli effetti invalidanti che la sua omissione comporterebbe per l'intero procedimento appare l'audizione dell'inculpato prima della decisione relativa all'apertura del procedimento disciplinare. La mancanza di tale passaggio, prodromico della fase all'inizio del procedimento disciplinare vero e proprio, se tempestivamente rilevata e dedotta all'apertura del dibattimento potrà comportare la nullità della decisione finale, trattandosi di grave violazione dello specifico diritto di difesa del professionista.

L'inculpato ha facoltà di farsi assistere da un legale.

Terminata la fase preistruttoria, sentita la relazione del Presidente, il Consiglio di Disciplina (CDT) è chiamato a decidere sul dar luogo o meno al procedimento disciplinare.

Nell'eventualità che dalla suddetta relazione contenente i fatti sommariamente accertati nonché le dichiarazioni dell'inculpato, risultasse l'estraneità di quest'ultimo agli addebiti ovvero che il comportamento del professionista non sia lesivo di alcuna norma deontologica, il Consiglio di Disciplina (CDT) provvederà all'archiviazione del procedimento dandone avviso all'interessato ed ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di fatti rilevanti, la statuizione (decreto) di non luogo a procedere non è impugnabile. In caso contrario si aprirà una nuova e distinta fase procedimentale, quella istruttoria.

Della seduta deve essere stilato apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del CDT, con eventuale allegazione del rapporto scritto, delle dichiarazioni fornite dall'inculpato e dal suo difensore, con eventuale allegazione degli atti e documenti prodotti.

Art.16 (Fase istruttoria)

1. Nel caso in cui il Consiglio di Disciplina (CDT) deliberi che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare nomina contestualmente il collegio tripersonale (CODT) cui assegnare l'affare. il

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Presidente rimette l'affare al Collegio di Disciplina il cui Presidente apre formalmente il procedimento nominando un "relatore", al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare con assegnazione di un termine entro cui produrre la relazione scritta al Collegio.

Il Presidente del Collegio di Disciplina (CODT) provvede a citare con raccomandata AR o PEC l'incolpato a comparire a giorno e ora fissati avanti al Collegio di Disciplina in un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito e per presentare eventuali memorie e documenti a suo discarico.

2. L'inosservanza del termine minimo di 10 giorni riportato sull'invito della convocazione può essere motivo di richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento, salvo che l'incolpato non si costituisca e presenti le proprie difese, senza nulla eccepire in ordine a tale inosservanza.

3. Dell'inizio del Procedimento è data comunicazione al Procuratore della Repubblica della sede del Collegio di Disciplina (CODT) del Consiglio di Disciplina (CDT) dell'Ordine territoriale e all'esponente.

4. L'atto di citazione contiene l'indicazione di:

- autorità procedente (Collegio di Disciplina dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia)
- professionista incolpato;
- fatti e circostanze contestati;
- indicazione dei fatti di cui si contesta la rilevanza disciplinare;
- indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento;
- facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un consulente.

5. Nella citazione va fatta circostanziata menzione di tutti gli addebiti da contestare e non limitarsi soltanto alle norme di deontologia violate.

6. La contestazione degli addebiti con contestuale convocazione dell'incolpato va notificata a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che offra certezza sulla avvenuta ricezione ed il rifiuto di accettazione della comunicazione configura illecito disciplinare.

7. L'udienza di trattazione si svolge in contraddittorio dinanzi al Collegio di Disciplina (CODT) dell'Ordine. L'assenza di qualsiasi attività difensiva dell'incolpato, sia orale che scritta, non impedisce all'Organo giudicante di procedere in contumacia.

Art. 17 (Udienza dibattimentale)

1. Nel giorno stabilito ed indicato nell'atto di citazione si svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento. Assume le funzioni di segretario del Collegio di Disciplina il consigliere con minore anzianità di iscrizione all'Albo dell'OICS.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Le Udienze davanti al Collegio di Disciplina (CODT) non sono pubbliche.

All'udienza il Presidente del Collegio disciplinare verifica preliminarmente l'avvenuta comunicazione della data dell'udienza ai componenti del collegio disciplinare, al P.M., la regolarità della citazione dell'incolpato, del suo difensore se nominato e degli eventuali testimoni ammessi.

Nell'ipotesi che l'incolpato o il suo difensore già nominato abbiano documentato un loro legittimo impedimento a comparire, il Presidente del Collegio (CODT) rinvia la trattazione ad altra udienza, disponendo che sia data comunicazione agli assenti.

Analogo provvedimento viene assunto nell'ipotesi di omessa comunicazione della data dell'udienza ad uno più componenti del collegio disciplinare.

All'udienza dibattimentale il relatore espone oralmente lo svolgimento dei fatti e l'esito delle indagini esperite. Successivamente vengono sentiti il Pubblico Ministero, ove presente, l'incolpato e se del caso l'esponente, nonché, eventualmente i testi ammessi con provvedimento del Collegio.

Le dichiarazioni delle persone informate dei fatti sono assunte in fase istruttoria con le modalità previste per testimoni dal codice di procedura civile, in quanto compatibili.

2. Il Collegio di Disciplina territoriale (CODT) può valersi, ove necessario per la peculiarità del caso in esame, di consulenti tecnici anche esterni all'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

E' facoltà del Presidente escludere le domande ridondanti, ripetitive inconferenti o irrilevanti da chiunque poste.

Qualora non possa essere assunta la decisione nella medesima giornata e si debbano acquisire ulteriori prove, anche testimoniali, il Collegio di Disciplina (CODT) disporrà un rinvio della discussione ad altra data per tali incombenze.

Di tutta l'attività svolta viene redatto il verbale in forma riassuntiva che viene firmato dal Presidente del Collegio di Disciplina (CODT) e dal Segretario.

Qualora l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, non giustificata da legittimo impedimento, si procede in sua assenza (art. 12, 5° comma R.D. 842/1948).

Art. 18 (Decisione)

1. Terminata l'istruttoria dibattimentale, il relatore, il Pubblico Ministero e successivamente il difensore espongono le rispettive osservazioni, richieste e conclusioni.

L'incolpato ha il diritto di esporre per ultimo le sue osservazioni.

Chiusa la discussione il Collegio di Disciplina (CODT) si ritira per deliberare. Il Collegio adotta la decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente anche per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti, previa nuova convocazione dell'incolpato per essere sentito dal Collegio nelle forme regolamentari⁷.

⁷ Nel procedimento disciplinare a carico dei Chimici non è prescritta a pena di invalidità, alcuna continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né è prevista la lettura del dispositivo in udienza.

Per motivi di legittimi impedimenti la seduta può essere rinviata; inoltre, la seduta del Consiglio in sede disciplinare non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso “ex novo” con la riconvocazione delle parti.

La seduta si configura come una vera e propria Camera di Consiglio, ogni componente:

- non può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già avviata;
- non può uscire dalla predetta sala fino a quando non si sia pervenuti alla decisione
- non può astenersi, ma solo votare contro o a favore⁸.

Si procede a votazione palese sui punti e sulle questioni indicate dal Presidente volta per volta.

Le decisioni del Collegio di Disciplina (CODT) sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Il Collegio delibera con decisione motivata.

La decisione del Collegio di disciplina può consistere:

- a) nell'archiviazione del procedimento;
- b) nell'irrogazione di sanzioni

Art. 19 (Contenuto del provvedimento disciplinare)

1. La deliberazione in caso di pronuncia di pene disciplinari, va presa su fatti sicuramente accertati e non su convincimenti o sospetti.

Il provvedimento deve essere argomentato, deve illustrare i fatti addebitati e, poi, essere congruamente e compiutamente motivato.

Vanno indicati gli articoli delle norme deontologiche violate. In sintesi la decisione del Collegio (CODT) deve contenere l'indicazione di:

- Autorità emanante (Collegio di Disciplina dell' Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia)
 - Professionista incolpato;
 - Oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
 - Motivi su cui si fonda l'atto;
 - Dispositivo con la specificazione della sanzione inflitta;
 - Giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata,
 - sottoscrizione del Presidente e del Segretario
- L'avviso che avverso la decisione potrà essere proposta impugnazione mediante ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) e l'indicazione del relativo termine.

Art. 20 (Sanzioni)

1. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

⁸ Ai sensi della legge 117/88 art. 16 come modificato da sentenza Corte Costituzionale, il Consigliere dissenziente può, richiesta mettere a verbale il proprio motivato dissenso.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del codice deontologico⁹.

Le sanzioni disciplinari che il Collegio di Disciplina (CODT) può pronunciare sono:

- a) l'avvertimento,
- b) la censura,
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai sei mesi,
- d) la cancellazione dall'Albo.

L'avvertimento consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri.

La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse e del biasimo incorso.

Le sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione e di cancellazione dall'Albo a seguito di provvedimento disciplinare per motivi deontologici, comportano la cessazione dell'attività in corso.

Art. 21 (Pubblicità dei provvedimenti disciplinari)

1. Il provvedimento sanzionatorio emesso dal Collegio (CODT) viene trasmesso dal Collegio di Disciplina al Consiglio dell'Ordine territoriale (OICS) il quale provvederà a notificarne copia all'interessato personalmente e ai soggetti indicati al comma 3.

2. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate all'iscritto per mezzo dell'ufficiale giudiziario. Soltanto l'avvertimento previsto come pena più lieve dal R.d. 842/1928, può essere comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata a firma del Presidente del Collegio di Disciplina (CODT) dell'Ordine che ha irrogato la sanzione.

3. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (Cfr. artt. 8, R.D.842/1928)¹⁰:

- Corte di Appello;

⁹ Cfr. Cass. 8 marzo 2006, n.1893.

La sospensione del procedimento è liberamente decisa dall'Ordine tranne nell'ipotesi in cui l'addebito disciplinare abbia ad oggetto i medesimi fatti contestati in sede penale per cui si impone, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza di quello penale.

¹⁰ In merito alla possibilità per il Consiglio dell'Ordine di comunicare, in assenza di apposita disciplina normativa o regolamentare, i provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti anche ad altri soggetti pubblici non contemplati nel R.D. 842/1928, si segnala che il Garante ha avuto modo di pronunciarsi più volte, ammettendo tale possibilità qualora tale comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di almeno una delle amministrazioni interessate (at. 19 comma 2 Codice privacy) e sempre che sia preventivamente provveduto a comunicare tale circostanza al garante in base a quanto stabilito dall'art. 39 lett. A) del citato Codice.

Prima di avviare il processo di comunicazione sistematica dei provvedimenti disciplinari adottati agli Enti interessati, sarà necessario informarne preventivamente il Garante e, trascorsi 45 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, in assenza di rilievi, le comunicazioni in esame potranno essere avviate.

Il garante ha inoltre precisato che: "Ordini e Collegi professionali possono affiggere nell'Albo e pubblicare sulle loro riviste sia cartacee, sia on-line, le sanzioni disposte nei confronti dei loro iscritti e darne comunicazione ad amministrazioni pubbliche o a privati che lo richiedano".

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

- Tribunale;
- Il Pubblico Ministero c/o il Tribunale;
- Il Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello;
- La Camera di Commercio avente sede nel distretto dell'Ordine;
- Il Ministero della Giustizia;
- Il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC)
- Il Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

4. Ricevuta la notifica (o la comunicazione se trattasi di avvertimento) della decisione disciplinare adottata dal Collegio di Disciplina (CODT), il professionista, ove ritenesse tale decisione "ingiusta", potrà adire entro trenta giorni il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) con ricorso scritto da far pervenire presso l'ufficio del Consiglio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) ove ha sede il Consiglio di Disciplina (CDT) che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) deve contenere, pena la nullità:

- Copia autentica deliberazione impugnata
- Documenti probativi
- Quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita dall'art. 1 del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 261 e succ. mod.

Il ricorrente, persona fisica o società professionale, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale dei Chimici (Art.3 DM 1° ottobre 1948). In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 22 (Irricevibilità)

1. E' irricevibile il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, (mentre è processualmente irrilevante che non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2 del D.M. 1° ottobre 1948)¹¹.

Art. 23 (Adempimenti Ordine territoriale)

¹¹ La mancata ricevuta del versamento di cui all'art.2 non costituisce irricevibilità

L'eccezione di irricevibilità del ricorso, sancita dal Regolamento, può risultare illegittima per l'inosservanza dei limiti propri delle norme regolamentari, non essendo autorizzata da alcuna legge ed essendo in contrasto con le garanzie costituzionali di difesa, con la conseguente sua disapplicabilità da parte del giudice (C.N.C.) ai sensi dell'art. 5 all. E legge 20.3.1865 n. 2248. Nel caso in cui il ricorso non sia corredato dal versamento all'Ufficio del Registro, il Consiglio fissa al ricorrente un termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per provvedere alla regolarizzazione. Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso viene dichiarato irricevibile.(Cfr sent Cass Civ n. 4668_1991).

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) è depositato o notificato presso la segreteria dell'Ordine territoriale ove sede il Consiglio di Disciplina (CDT) che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.

Se il ricorrente è il professionista (o tirocinante, o società professionale), deve presentare anche due copie carta libera del ricorso.

Il Consiglio dell'Ordine territoriale (OICS) ove ha sede il consiglio di disciplina territoriale annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Collegio di Disciplina (CODT), se ricorrente è il professionista (o società tra Professionisti), o al professionista (o alla società tra professionisti), se ricorrente il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine territoriale (OICS) ove ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale (CDT) per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. (cfr art. 5, comma 5 D.M. 1° marzo 1948).

Fino a quando gli atti rimangono depositati, il procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.

Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi senza indugio dal Consiglio dell'Ordine territoriale (OICS) ove ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale (CDT) al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC).

Il Consiglio dell'Ordine territoriale (OICS) ove ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale (CDT), oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

Capo quarto

Giudizio innanzi al Consiglio Nazionale dell'Ordine

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art. 24 (Termini e modalità del ricorso)

1. Le impugnazioni da parte dell'interessato o del Pubblico Ministero (il Procuratore della Repubblica) dinanzi al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) si svolgono nei termini e modalità definiti negli artt. 21, 22 e 23 del presente Regolamento. Si veda altresì il documento "Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici".

Art. 25 (Inoltro del ricorso e notifiche)

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) è depositato o notificato presso la segreteria del Collegio dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) nei termini e modalità definiti nell'art. 21 del presente Regolamento. Si veda altresì il documento "Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici".

Art.26 (Accesso agli atti)

1. Le modalità di accesso agli atti sono definite dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). Si veda il documento "Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici".

Art.27 (Istruttoria)

1. Le modalità inerenti l'istruttoria sono definite dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). Si veda il documento "Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici".

Art.28 (Decisione e pubblicazione)

1. Le modalità inerenti la decisione e la pubblicazione delle sentenze del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) sono definite dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). Si veda il documento "Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici".

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Art.29 (Verbalizzazione)

1. Le modalità inerenti la verbalizzazione delle decisioni del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) sono definite dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). Si veda il documento “Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici”.

Art. 30 (Ricorso avverso le sentenze del Consiglio Nazionale)

1. Le modalità inerenti il ricorso avverso le sentenze del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) sono definite dal Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC). Si veda il documento “Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici”.

2. I ricorsi avverso le sentenze del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) sono proponibili innanzi alla Corte di Cassazione per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere e vanno notificati, a pena di inammissibilità, al Consiglio dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) ed al Procuratore presso il Tribunale di Palermo.

Art. 31 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di formale votazione ed approvazione del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) indicato all’art. 11 e va contestualmente inserito nel sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS).

2. Il presente regolamento va:

- a) approvato dal Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) con maggioranza semplice
- b) firmato dal Presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) come formale attestazione dell’approvazione del Consiglio Territoriale di Disciplina (CDT) suddetto
- c) notificato all’Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS) ed inviato per conoscenza al Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC), anche ai fini di pubblicazione sul sito dello stesso Organo
- d) pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici di Sicilia (OICS)
- e) rivisto periodicamente con modalità previste dall’Art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

3. Per ogni altra documentazione, inclusi i modelli di dichiarazione sostitutiva per la presentazione delle candidature al CDT ed altra modulistica d’interesse, si rimanda al documento “Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici”.

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Bibliografie

Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 31 maggio - 1 giugno 2013

Commissioni dell'Albo dei Medici Chirurghi e dell'Albo degli Odontoiatri della Provincia di Latina (2006) Il procedimento disciplinare. Vademecum per l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, terza edizione

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI DI SICILIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (2013) Regolamento interno sul procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti e sugli organi titolari della potestà disciplinare, approvato 24 gennaio 2013, modificato 2 maggio 2013

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (2014) Linee guida per i procedimenti disciplinari

Dalli GP (2013) Seminario 'I nuovi Consigli Disciplinari dell'Ordine degli Architetti P.P.C. Legge 14 settembre 2011 n. 148 (art. 3) D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (art. 8) Regolamento CNAPPC 16 novembre 2013'. Hotel Galilei, Pisa, 9 maggio 2013. Disponibile al sito <http://www.ordinearchitettipisa.it/wp-content/uploads/Convegno+Consigli+Disciplinari+2013.pptx>

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 , n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. G.U. 14.08.2012 n. 189

Linee Guida sul procedimento disciplinare dei Chimici approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici. Consiglio Nazionale dei Chimici, Roma.
http://www.chimicimodena.it/attachments/article/168/20140710_326_%20Linee%20guida%20sul%20procedimento%20disciplinare%20dei%20chimici_definitivo%20

Legge n. 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Testo coordinato 07.08.1990 n° 241 , G.U. 18.08.1990

Ordine dei Chimici della Provincia di Bari (2010) Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Ordine. Approvato con verbale n. 2 del Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bari nella seduta del 19 febbraio 2010, modificato con verbale n. 1 del Consiglio dell'Ordine dei Chimici della Provincia di Bari nella seduta del 17 gennaio 2011

Ordine Provinciale dei Chimici di Trieste (2014) Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale, approvato nella seduta del 19 gennaio 2014

Tenore V (2012) Deontologia e nuovo procedimento disciplinare nelle libere professioni. Giuffrè Editore, Milano